



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2009

Modifica dell'articolo 99 della Costituzione in materia
di istituzione del Difensore civico nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Benché in questi ultimi anni, anche grazie all'impegno del suo Presidente, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) abbia vissuto una stagione più vitale delle precedenti, il suo ruolo all'interno dell'ordinamento costituzionale, sembra per tanti versi obsoleto. Assai più del CNEL e su tutt'altri fronti, è il CSM ad agire e ad atteggiarsi come «terza camera». E poi c'è una disordinata eppure prepotente ansia di monocameralismo che ha l'ossessione di cancellare, o quanto meno ridimensionare, il Senato della Repubblica.

Di qui l'idea di sostituire il CNEL con un organismo di ben diversa natura e ben diverso profilo conferendogli dignità costituzionale, senza collocarlo nel territorio compreso fra Governo e Parlamento, ma inserendolo nel tessuto delle garanzie di libertà individuale. Nascerebbe così, in una sorta di rapporto privilegiato con il Senato, il Difensore civico nazionale. Le volenterose interpretazioni che del ruolo si sono viste a livello locale, più o meno riconducibili alla legge 8 giugno 1990, n. 142, lascerebbero il campo a favore di una funzione istituita e prevista a livello nazionale. Soprattutto verrà meno quella protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono, che ha contribuito finora non poco all'inflazione italiana del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Difensore civico nazionale è un organismo ben noto alla tradizione giuridica di molti Stati europei ed è previsto anche a livello comunitario. Occorre ricordare infatti che, nel settembre del 1995, il Parlamento europeo ha istituito e nominato il mediatore europeo, chiamato ad intervenire nei casi di

cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni comunitarie.

Non si può inoltre tacere il fatto che l'Italia sia stata più volte invitata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa a dotarsi di un Difensore civico nazionale. Il nostro Paese colmerebbe così il suo ritardo nell'uniformarsi all'Europa, potendo beneficiare di un interlocutore per le corrispondenti autorità dell'Unione europea e degli altri Paesi membri.

Il Difensore civico nazionale, garante dell'imparzialità e del buon andamento delle amministrazioni statali, è chiamato a svolgere, in via principale e in posizione di assoluta terzietà, funzioni di controllo e di intervento sull'attività delle amministrazioni statali e sui comportamenti dei pubblici uffici, allo scopo di tutelare il cittadino da possibili abusi da parte dell'autorità. I cittadini potrebbero avvalersi in questo modo di un servizio di tutela generale, esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, come d'altra parte accade nei paesi democratici più avanzati, ove è da tempo presente e operante a livello nazionale un organo di garanzia dei diritti del cittadino contro la cattiva amministrazione.

Il Difensore civico nazionale è scelto tra personalità di altissimo profilo: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con più di venti anni di esercizio. È nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati. Sarà sempre il Presidente del Senato ad assicurare le dotazioni di sede e di personale, determinando anche le modalità per l'adozione delle procedure per lo svolgimento dei relativi compiti.

Tra le funzioni affidate al Difensore civico, accanto a quelle tradizionalmente proprie di tali organismi, potrebbero in prospettiva vedersi il potere di adottare le determinazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi: anche per assorbire quelle attualmente svolte dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Di grande importanza e rilievo diverrebbe così la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini che dimostrino di essere stati oggetto di trattamenti che violano la Costituzione e le leggi italiane.

Di qui la funzione di analisi e di valutazione sull'andamento dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo promossi da persone fisiche o giuridiche di cittadinanza o nazionalità italiana.

L'intento non può essere che quello di svuotare il ruolo di difensori civici in ambito regionale o locale. Si tratta di rendere uniforme ed omogenea, su tutto il territorio nazionale, la disciplina del difensore civico, al fine di evitare forme di irragionevole disparità di accesso e di trattamento, sempre incombenti quando ci si affida a difensori civici regionali o locali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - Il Difensore civico nazionale, garante dell'imparzialità e del buon andamento delle amministrazioni statali, interviene in caso di inerzia, ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, esercita la sua attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

È scelto tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. Il suo mandato ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta.

È nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati. Il Presidente del Senato assicura, nelle forme previste dall'ordinamento del Senato, le dotazioni di sede e di personale, nell'ambito delle risorse umane e materiali già disponibili, e determina le modalità per l'adozione delle procedure per lo svolgimento dei relativi compiti.

Il Difensore civico nazionale segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; riceve le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale nel territorio nazionale, riguardanti casi di cattiva amministrazione; adotta le determinazioni

in materia di accesso ai documenti amministrativi; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; segnala le opportune modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso; assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani, dei cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e dei cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, che dimostrano di essere oggetto di trattamenti che violano la Costituzione e le leggi italiane; esercita funzioni di analisi e valutazione sull'andamento dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo promossi da qualsiasi persona fisica o giuridica di cittadinanza o nazionalità italiana che lamenti una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione europea; formula proposte e raccomandazioni al Governo e al Parlamento sui casi da esso trattati.

